

## INDICE

- 1 Premessa**
- 2 Decorrenza**
- 3 Finalità**
- 4 Ambito soggettivo**
- 5 Ambito oggettivo**
- 6 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni**
  - 6.1 Sistemi telematici utilizzabili**
  - 6.2 Compensazioni "verticali" o "interne" che vengono esposte nel modello F24**
- 7 Presentazione dei modelli F24 con saldo a debito contenenti compensazioni**
  - 7.1 Sistemi telematici utilizzabili**
  - 7.2 Compensazioni "verticali" o "interne" che vengono esposte nel modello F24**
- 8 Presentazione dei modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro senza compensazioni**
  - 8.1 Sistemi telematici utilizzabili**
  - 8.2 Versamenti rateizzati**
  - 8.3 Versamenti relativi alla stessa scadenza frazionati su più modelli F24**
  - 8.4 Versamenti con modalità alternative al modello F24**
- 9 Tablelle riepilogative**
  - 9.1 Soggetti non titolari di partita IVA**
  - 9.2 Soggetti titolari di partita IVA**

### **1 Premessa**

Con l'art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. **L. 23.6.2014 n. 89**, sono stati previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, in relazione:

- ai versamenti;
- alle compensazioni effettuate.

In pratica, vengono estesi gli obblighi di presentazione telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, soprattutto nei confronti dei **contribuenti non titolari di partita IVA**, in relazione ai modelli F24:

- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

La presentazione dei modelli F24 in **formato cartaceo** presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, **rimarrà quindi possibile solo qualora:**

- si tratti di contribuenti **non titolari di partita IVA;**
- che effettuano versamenti **fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni.**

### *Altri limiti alle compensazioni*

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, ad esempio:

- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti IVA annuali e trimestrali, in particolare:
  - la compensazione dei **crediti di importo superiore a 5.000,00 euro** annui può essere effettuata solo **dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emergono;
  - l'obbligo, per la compensazione di crediti (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
  - l'obbligo, per la compensazione di crediti annuali superiori a 15.000,00 euro annui, che la dichiarazione IVA dalla quale emergono abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti relativi a imposte sui redditi (IRPEF o IRES), IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive; per la compensazione di crediti superiori a 15.000,00 euro annui per ogni tributo, infatti, occorre che la dichiarazione dalla quale emerge il credito abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- il divieto di compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate, di ammontare superiore a 1.500,00 euro,**

## **2 Decorrenza**

Le nuove disposizioni del DL 66/2014 si applicano a decorrere **dall'1.10.2014**. I nuovi vincoli, pertanto, saranno operanti a partire dai modelli F24 presentati **dall'1.10.2014**.

### **3 Finalità**

Le nuove disposizioni sono finalizzate a ridurre i modelli F24 che transitano tramite gli intermediari della riscossione (banche, Poste e Agenti della Riscossione) e, conseguentemente, l'ammontare dei compensi riconosciuti a tali intermediari dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infatti, che sono già stati aboliti i compensi che erano riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai professionisti abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), per la trasmissione telematica dei modelli F24.

Inoltre, in caso di compensazioni, l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate consente una più veloce disponibilità dei dati per eventuali controlli e per prevenire comportamenti indebiti.

### **4 Ambito soggettivo**

Le nuove disposizioni fanno riferimento al "contenuto oggettivo" dei modelli F24 senza distinzioni tra:

- categorie di contribuenti;
- soggetti titolari o non titolari di partita IVA.

In pratica, i nuovi vincoli sono destinati ad incidere sui versamenti con il modello F24:

- dei contribuenti non titolari di partita IVA;
- dei soggetti titolari di partita IVA, in relazione alle compensazioni di:
  - crediti diversi dai crediti IVA, che comportino un F24 a saldo zero;
  - crediti IVA fino a 5.000,00 euro annui, che comportino un F24 a saldo zero.

A partire dall'1.1.2007, infatti, i soggetti titolari di partita IVA sono già tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari, fermi restando i vincoli già previsti in relazione alla compensazione dei crediti IVA.

### **5 Ambito oggettivo**

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i versamenti che avvengono con il modello F24:

- per obbligo o per scelta;
- sia che si tratti di tributi erariali, di tributi locali, di contributi previdenziali o assistenziali, di premi INAIL o di altre somme.

## **6 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni**

I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

### **6.1 Sistemi telematici utilizzabili**

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo dei seguenti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:

- "F24 *on line*", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "pincode" di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
- "F24 *web*", il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio *computer* alcun *software*; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate;
- "F24 cumulativo", riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti *on line* delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 a saldo zero:

- **in formato cartaceo** presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- **in via telematica, avvalendosi dei sistemi di *home/remote banking*** collegati al circuito CBI (*Corporate Banking* Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di *home banking* offerti dagli istituti di credito o dalle Poste, sia da parte dei contribuenti titolari che non titolari di partita IVA.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, la presentazione dei modelli F24 a saldo zero unicamente mediante i suddetti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate si applicherà anche in relazione alla compensazione di crediti IVA non superiori a 5.000,00 euro annui (per i quali è attualmente possibile utilizzare i sistemi di *home/remote banking*).

## **6.2 Compensazioni "verticali" o "interne" che vengono esposte nel modello F24**

Ai fini in esame, potrebbero rilevare anche le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni "verticali" o "interne"), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l'anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l'anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda a saldo zero.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti ufficiali.

## **7 Presentazione dei modelli F24 con saldo a debito contenenti compensazioni**

Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, cioè qualora nel modello F24 vengano indicati importi a debito superiori agli importi a credito, la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:

- dall'Agenzia delle Entrate;
- oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

### **7.1 Sistemi telematici utilizzabili**

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo:

- dei suddetti servizi telematici "F24 *on line*", "F24 *web*" e "F24 cumulativo" dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.

In relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA, non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo, presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, si ricorda che:

- la compensazione di crediti IVA (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui comporta l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- secondo quanto era stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24:
  - contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai 5.000,00 euro;
  - ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 5.000,00 euro.

## **7.2 Compensazioni "verticali" o "interne" che vengono esposte nel modello F24**

Anche nel caso in esame potrebbero rilevare le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni "verticali" o "interne"), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l'anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l'anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda con un saldo a debito da versare.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti ufficiali.

## **8 Presentazione dei modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro senza compensazioni**

L'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate delle compensazioni.

Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24:

- evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 euro;
- oppure comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000,00 euro.

### **8.1 Sistemi telematici utilizzabili**

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo:

- dei suddetti servizi telematici "F24 *on line*", "F24 *web*" e "F24 cumulativo" dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA.

### **8.2 Versamenti rateizzati**

Il suddetto limite di 1.000,00 euro riguarda il singolo modello F24.

In caso di versamento rateizzato di imposte e contributi, pertanto:

- se la singola rata (compresi gli interessi) supera l'importo di 1.000,00 euro, "scatterà" l'obbligo di presentazione telematica del modello F24;
- se, invece, la singola rata (compresi gli interessi) non supera l'importo di 1.000,00 euro, sarà possibile continuare ad utilizzare le attuali modalità di presentazione dei modelli F24, sempreché nello stesso modello F24:
  - non vengano inseriti altri versamenti che, complessivamente, fanno superare la soglia;
  - non vengano effettuate compensazioni.

### **8.3 Versamenti relativi alla stessa scadenza frazionati su più modelli F24**

Al fine di evitare gli obblighi di presentazione telematica in esame, dovrebbe essere possibile suddividere tra diversi modelli F24 gli importi a debito da versare che scadono nello stesso giorno.

Ad esempio, se entro l'1.12.2014 un contribuente non titolare di partita IVA deve versare 800,00 euro di acconto IRPEF e 300,00 euro di acconto cedolare secca:

- se tali versamenti avvengono con un unico modello F24, che evidenzierà quindi un saldo di 1.100,00 euro, sono applicabili le nuove disposizioni;
- se, invece, vengono presentati due modelli F24, uno per l'acconto IRPEF e l'altro per l'acconto della cedolare secca, poiché entrambi non superano il limite di 1.000,00 euro, le nuove disposizioni non dovrebbero essere applicabili.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al versamento con più modelli F24 di un'unica imposta entro la prevista scadenza; si pensi, ad esempio, al versamento di 1.600,00 euro di acconto IRPEF di un contribuente non titolare di partita IVA, che venga effettuato:

- per 600,00 euro, con un modello F24 presentato il 28.11.2014;
- per i restanti 1.000,00 euro, con un altro modello F24 presentato l'1.12.2014.

#### **8.4 Versamenti con modalità alternative al modello F24**

I nuovi vincoli non sono comunque applicabili qualora i versamenti vengano effettuati con modalità alternative al modello F24, laddove ciò sia previsto.

È il caso, ad esempio, dei versamenti IMU/TASI, i quali, in alternativa al modello F24, possono essere effettuati mediante bollettino di conto corrente postale.

Si ricorda, tuttavia, che i versamenti effettuati con il bollettino di conto corrente postale non possono essere compensati con crediti d'imposta o contributivi disponibili.

#### **9 Tabelle riepilogative**

Di seguito si propongono due tabelle riepilogative della disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24:

- applicabile dall'1.10.2014, secondo quanto stabilito dal DL 66/2014;
- distinguendo tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA.

Media partner



[www.sogesi.it](http://www.sogesi.it)

